

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 4 giugno 2013 (06.06) (OR. en)

Fascicolo interistituzionale: 2009/0165(COD)

10152/13 ADD 1 REV 1

CODEC 1233 ASILE 20 OC 323

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure

comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale

(rifusione) [prima lettura]

- Adozione

a) della posizione del Consiglio

b) della motivazione del Consiglio

- Dichiarazioni

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 5 giugno 2013

Dichiarazione della Germania

"La delegazione tedesca ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 2005/85/CE, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato siano contemplate dall'articolo 31, paragrafo 8 lettere da a) a j) della proposta della Commissione di rifusione della direttiva nella versione del documento 8260/13 ASILE 14 del Consiglio."

10152/13 ADD 1 REV 1 don/CAR/sp/T 1 DOPG

Dichiarazione della Slovenia

La <u>Slovenia</u> sottoscrive pienamente la dichiarazione della Germania concernente l'articolo 31, paragrafo 8, lettere da a) a j) della proposta della Commissione di rifusione della direttiva nella versione del documento 8260/13 ASILE 14 del Consiglio.

Nel contempo la Slovenia desidera formulare osservazioni supplementari.

La Slovenia ritiene che il testo riveduto introduca varie soluzioni problematiche dal punto di vista giuridico che potrebbero potenzialmente ritardare ed interrompere le procedure di asilo e ridurre in maniera considerevole la capacità degli Stati membri di lottare contro gli abusi e di concludere le procedure in tempo utile. Potrebbero altresì comportare oneri amministrativi e finanziari aggiuntivi.

I punti più problematici sembrano essere i seguenti: l'introduzione di talune categorie di richiedenti e la loro esclusione a priori dalle procedure senza alcuna correlazione sostanziale con le loro esigenze procedurali, un concetto riveduto di ritiro implicito della domanda e il suo trattamento favorevole rispetto al ritiro esplicito, l'inclusione di domande reiterate nel quadro dell'inammissibilità, e i motivi limitati per l'effetto sospensivo di tali domande.